



REPERTORIO N. 5264

RACCOLTA N. 3924

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMOLETTA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di dicembre, in Ferrara, nel mio studio, alle ore 11.00 (undici e minuti zero),

(20 dicembre 2021)

innanzi a me **Avv. CARLO CURATOLA**, Notaio in Ferrara, con studio in Largo Castello n. 28 ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara,

È PRESENTE

- **MONINI TULLIO**, nato a Ferrara il giorno 11 (undici) luglio 1956 (millenovecentocinquantasei), il quale dichiara di intervenire non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMOLETTA"**, con sede in Ferrara, località Quartesana, Via Comacchio n. 882, codice fiscale n. 93101550387, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri allo stesso spettanti ai sensi di legge e di Statuto.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di procedere alla redazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, convocata per oggi a questa ora ed in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ricognizione dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il signor **MONINI TULLIO**, il quale constata e fa constatare che:

- la presente riunione è stata ritualmente convocata con urgenza ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto per oggi, in quest'ora ed in questo luogo con avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 17 dicembre 2021;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo Presidente, è presente il Consigliere **MONINI FRANCESCO**, nato a Ferrara il giorno 1 (uno) dicembre 1957 (millenovecentocinquantasette), c.f. n. MNN FNC 57T01 D548V, mentre è assente giustificato il Consigliere **MONINI GIOVANNI**, nato a Ferrara il 10 (dieci) agosto 1960 (mille-novecentosessanta), c.f. n. MNN GNN 60M10 D548I;

- è assente giustificato il Sindaco Dott. **PIETROGRANDE FRANCESCO**, nato a Padova il 17 (diciassette) ottobre 1965 (millenovecentosessantacinque), c.f. n. PTR FNC 65R17 G224V;

Registrato a:
FERRARA
il 21/12/2021
al n. 9711
Serie 1T
Euro Esente

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- pertanto, la presente riunione è regolarmente costituita a norma di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il medesimo Presidente invita me Notaio a fungere da Segretario ed a redigere il verbale della presente riunione.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Aprondo la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che si era a suo tempo deciso di procedere alla costituzione della Fondazione con uno Statuto già aggiornato a tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pur nella consapevolezza che a quel momento non risultava rispettato il solo requisito patrimoniale minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Infatti, prosegue il Presidente, al momento della costituzione i Fondatori Promotori avevano dotato la Fondazione di un patrimonio complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), nella convinzione di riuscire a raccogliere in breve tempo ulteriori adesioni di Fondatori successivi che potessero conferire gli importi necessari.

In effetti, in seguito questo Consiglio ha ammesso nuovi Fondatori per effetto del versamento delle rispettive quote quale conferimento nel patrimonio ed al 17 dicembre 2021 il conto corrente della Fondazione presso Banca Popolare Etica S.c.p.a., n. 1712576-6, riportava un saldo attivo di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), come risulta dall'estratto conto rilasciato dalla Banca stessa, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Il Presidente fa presente che le disponibilità sul conto corrente rappresentano pertanto ad oggi l'intero patrimonio della Fondazione e che dalla data dell'estratto non sono state effettuate spese; propone pertanto di prendere atto della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in modo da poter procedere quanto prima in tal senso, anche per l'ottenimento della personalità giuridica della Fondazione ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente precisa poi che, in base alle attività che la Fondazione svolgerà, si è pensato di iscrivere la Fondazione nella categoria 7 del medesimo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con voto espresso oralmente,

DELIBERA

1. di prendere atto che la dotazione patrimoniale della Fondazione ammonta ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), costituita dalle somme versate sul conto corrente della stessa, come risulta dall'estratto conto bancario allegato al presente atto sotto la lettera "B";

2. di confermare pertanto la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. 117/2017 per poter iscrivere la Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, categoria 7, anche al fine dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017;

3. di autorizzare il Presidente MONINI TULLIO a compiere tutti gli atti e le operazioni necessari ed opportuni per l'esecuzione di quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola anche sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 11.16 (undici e minuti sedici).

Il presente verbale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura di me Notaio.

A tal riguardo, si allega al presente atto in copia conforme sotto la lettera "C" l'atto costitutivo della Fondazione, con allegato lo Statuto, a mio rogito in data 10 novembre 2021, rep. n. 5126/3814, registrato a Ferrara in data 11 novembre 2021 al n. 8399, serie 1T.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. 117/2017.

Il costituito dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di quanto allegato, previamente vidimato dallo stesso comparente e da me Notaio ove necessario, e, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensa me Notaio dalla lettura.

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al costituito il quale, in seguito di mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla propria volontà e verità e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrive alle ore 11.18 (undici e minuti diciotto).

Atto scritto da persona di mia fiducia a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche ed in parte a mano da me Notaio su due fogli di cui scritte pagine intere sei e fin qui della presente.

F.to TULLIO MONINI

F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMOLETTA

FOGLIO DI PRESENZA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 20 DICEMBRE 2021

– MONINI TULLIO



PRESIDENTE

– MONINI FRANCESCO



CONSIGLIERE

– MONINI GIOVANNI

CONSIGLIERE

– PIETROGRANDE FRANCESCO

SINDACO



ALLEGATO "B"
A REP. N. 5864
RACC. N. 3824



Banca Popolare Etica S.c.p.a. - Sede Legale Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova - Tel. 0498771111 -
info@bancaetica.com - www.bancaetica.it - CF e Reg. Imp. Padova 02521540223 - P. IVA 01059710280 -
Capitale Sociale Versato: 10.000.000.000 - Azioni: 10.000.000 - Azioni in Portafoglio: 10.000.000 - Azioni in Portafoglio: 10.000.000 -
Gruppo Banca Etica - Codice ABI 50197 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia - Sottoposta all'attività di vigilanza e controllo di Banca d'Italia

ESTRATTO DAL 1/01/2019 AL 17/12/2021

FOGLIO N. 1

DEL CONTO PERS.GIURIDICHE NSOC
N.1712576-6 EUR PRESSO FILIALE BOLOGNA

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE I
MOLETTA
VIA COMACCHIO
44121 FERRARA

FE

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
				SALDO INIZIALE
29/11/21	30/11/21		15.000,00	VERS.A/C ALTR. IST
29/11/21	29/11/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				CHOLAN OLENA quota di adesione di Olena Cholan in qualità di Fondatore
30/11/21	30/11/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				INCICO SPA Quota di adesione di INCICO SPA in qualità di Fondatore
30/11/21	30/11/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				INDELLI MONIC quota di adesione di Monica Indelli in qualità di Fondatore
1/12/21	1/12/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				MANFREDINI ELISABETTA E MANCA quota di adesione di Elisabetta Manfredini come fo
6/12/21	6/12/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				CACCIARI BARBA quota di adesione di Barbara Cacciari come Fondatore
9/12/21	8/12/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				FINSIPO SRL QUOTA DI ADESIONE DI FINSIPO SRL IN QUALITA' DI FONDATORE
14/12/21	14/12/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				MONINI TULLIO, MONINI FRANCESC QUOTA DI ADESIONE IN QUALITA' DI FONDATORE DIMAUR
14/12/21	14/12/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				INDELLI RAFFAELLA quota di adesione di Raffaella Indelli in qual. di Fondatore
16/12/21	16/12/21		5.000,00	BONIF. VS FAVORE
				SERENA SOCIETA COOPERATIVA SO QUOTA DI ADESIONE DI COOP. SOC. SERENA IN QUALITAD

N. OPERAZIONI 10 60.000,00 SALDO FINALE A CREDITO

** MOVIMENTI DEL GIORNO NON DEFINITIVI

Banca Popolare Etica S.c.p.a.
Filiale di Bologna
Via ... 40126 Bologna
Tel. 051 4451427

Tullio

pubblicate Mura

REPERTORIO N. 5126

RACCOLTA N. 3814

**ATTO COSTITUTIVO
della "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMOLETTA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di novembre, in Ferrara, nel mio studio,

(10 novembre 2021)

innanzi a me **Avv. CARLO CURATOLA**, Notaio in Ferrara, con studio in Largo Castello n. 28 ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara, alla presenza delle testi, note ed idonee:

- SARACENI MONICA, nata a Copparo (FE) il giorno 11 (undici) luglio 1966 (millenovecentosessantasei), ivi residente in Via Goito n. 27; e
- DROGHETTI MARA, nata a Copparo (FE) il 14 (quattordici) maggio 1972 (millenovecentosettantadue), ivi residente in Via Dei Salici n. 6;

SONO PRESENTI

- **MONINI TULLIO**, nato a Ferrara il giorno 11 (undici) luglio 1956 (millenovecentocinquantasei), ivi residente in Via Borgovado n. 14, c.f. n. MNN TLL 56L11 D548S;
- **MONINI FRANCESCO**, nato a Ferrara il giorno 1 (uno) dicembre 1957 (millenovecentocinquantasette), ivi residente in Via Ghisigliieri n. 16, c.f. n. MNN FNC 57T01 D548V;
- **MONINI GIOVANNI**, nato a Ferrara il 10 (dieci) agosto 1960 (millenovecentosessanta), ivi residente in Via Teranuova n. 28, c.f. n. MNN GNN 60M10 D548I.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

È costituita la "**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMOLETTA**". La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMOLETTA ETS**".

La sede della Fondazione è fissata in Comune di Ferrara, attualmente in località Quartesana, Via Comacchio n. 882.

ARTICOLO 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti ambiti di attività fra quelle previste dall'art. 5 Dlgs n.117 del 2017:

- a). Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- d). Educazione, formazione e istruzione professionale, ai

Registrato a:
FERRARA
il 11/11/2021
al n. 8399
Serie 1T
Euro 200,00

sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f). Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

i). Organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k). Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

s). Agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;

u). Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Fondazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative finalizzate alla costruzione di progetti operosi di vita e di lavoro per giovani adulti con disabilità in collaborazione con le cooperative e le associazioni ferraresi e con il coinvolgimento attivo di genitori e famiglie che sono risorsa decisiva per la loro vita presente e futura.

Con riferimento a tali finalità e scopo, la Fondazione si propone di contribuire a:

- realizzare presso la propria sede un centro che accolga giovani con disabilità che abbiano concluso il proprio percorso scolastico per il tempo necessario ad acquisire competenze lavorative ed autonomie utili nella vita quotidiana;

- sostenere famiglie e servizi nella costruzione di microprogetti personalizzati di lavoro e di vita in ambito cittadino e provinciale;

- promuovere attivamente sul territorio il valore dell'inclusione sociale delle persone disabili.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "IMOLETTA"

Articolo 1. Denominazione e durata

Per iniziativa dei fratelli Tullio, Francesco e Giovanni Monini è costituita a tempo indeterminato una fondazione denominata "**Fondazione di partecipazione Imoletta**", con sede a Ferrara in via Comacchio n. 882 in località Quartesana.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) e del Codice civile.

A seguito della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 la denominazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017, conterrà l'indicazione "Ente del Terzo Settore" oppure l'acronimo "ETS".

Articolo 2. Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti ambiti di attività fra quelle previste dall'art. 5 Dlgs n.117 del 2017:

- a). Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- d). Educazione, formazione e istruzione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f). Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- i). Organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k). Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s). Agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- u). Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Fondazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative finalizzate alla costruzione di progetti operosi di vita e di lavoro per giovani adulti con disabilità in collaborazione con le cooperative e le associazioni ferraresi e con il coinvolgimento attivo di genitori e famiglie che sono risorsa decisiva per la loro vita presente e futura.

Con riferimento a tali finalità e scopo, la Fondazione si propone di contribuire a:

- realizzare presso la propria sede un centro che accolga giovani con disabilità che abbiano concluso il proprio percorso scolastico per il tempo necessario ad acquisire competenze lavorative ed autonomie utili nella vita quotidiana;
- sostenere famiglie e servizi nella costruzione di microprogetti personalizzati di lavoro e di vita in ambito cittadino e provinciale;
- promuovere attivamente sul territorio il valore dell'inclusione sociale delle persone disabili.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

Articolo 3. Attività strumentali, accessorie e connesse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 Dlgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Dlgs 117/2017 e dalla normativa vigente. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione si propone di integrare ed affiancare risorse ed iniziative esistenti sul territorio ferrarese nell'ottica di un dialogo ed una collaborazione costruttiva e per questo la Fondazione:

- potrà partecipare ad associazioni pubbliche e private prive di scopo di lucro la cui attività siano rivolte direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e, quanto lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- accettare donazioni, liberalità e lasciti testamentari e ogni altra attività consentita dalla normativa sugli ETS idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle attività istituzionali della Fondazione;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, incontri tra genitori e famiglie, manifestazioni e convegni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la cittadinanza e la conoscenza delle sue attività;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web.

Articolo 4. Patrimonio e principi di erogazione di denaro, beni o servizi

Il patrimonio della Fondazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, è costituito:

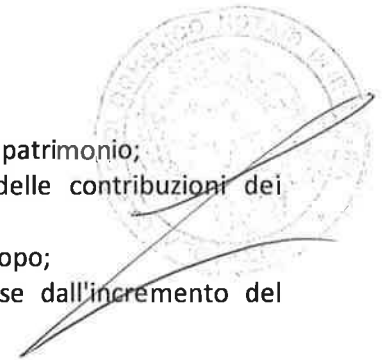
- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- d) dagli avanzi di amministrazione che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e dell'istruzione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'organizzazione e dovranno essere a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Articolo 5. Fondo di gestione

Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, è costituito:

- a) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- b) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;

- 
- c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;
 - d) di eventuali contributi dei Fondatori Promotori e dei Fondatori nonché delle contribuzioni dei Partecipanti;
 - e) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
 - f) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 6. Fondi solidali finalizzati microprogetti di vita e lavoro

In coerenza con l'obiettivo di sviluppare autonomie e progetti di vita e di lavoro dei giovani adulti con disabilità, la Fondazione si impegna a facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro destinando parte delle proprie risorse economiche a microprogettualità condivise con le famiglie e i servizi del territorio.

I progetti dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio di amministrazione che contestualmente definirà gli obiettivi di finanziamento che ci si propone di raggiungere attraverso un fundraising mirato e l'entità delle risorse della Fondazione che potranno concorrere al raggiungimento di tale obiettivo, che in tutti i casi non potranno mai essere superiori ad un terzo del totale.

Articolo 7. Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, con l'obbligo di redigere il bilancio annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione, previa illustrazione del medesimo all'Assemblea.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Articolo 8. Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si dividono in:

- a. Fondatori Promotori;
- b. Fondatori;
- c. Partecipanti "Amici di Immoletta".

I recapiti dei Membri della Fondazione, a tutti i fini di legge e del presente Statuto, sono quelli riportati nell'apposito registro istituito dal Consiglio di Amministrazione. È onere di ciascun Membro della Fondazione comunicare tempestivamente i propri recapiti e le eventuali successive variazioni degli stessi a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, email o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione. Ogni comunicazione ai Membri fatta ai qui menzionati recapiti si intende come validamente fatta ad ogni effetto di legge e di Statuto.

I Membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; l'esame avverrà presso la Sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il Membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. Il Membro della Fondazione potrà trarre copia dei libri sociali a proprie spese.

Articolo 9. Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone che hanno costituito la Fondazione e i loro discendenti in linea retta di maggiore età.

Articolo 10. Fondatori

Possono divenire Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che ne condividano le finalità e che contribuiscano al patrimonio della Fondazione mediante conferimenti in denaro o beni, di valore non inferiore a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) euro o da diversa somma se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purchè non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.

lo status di Fondatore viene acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo sopra indicato. Tale qualifica, per quanto riguarda le persone fisiche, è vitalizia e non è trasmissibile. Coloro che hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i versamenti ed i contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione. Tutti i soggetti finanziatori della Fondazione, a qualsiasi titolo, concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della stessa.

Articolo 11. Partecipanti "Amici di Imoletta"

Sono Partecipanti della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della fondazione dichiarano di voler contribuire per un periodo minimo di un anno alla realizzazione dei suoi scopi mediante il proprio impegno personale come volontari e contribuendo al Fondo di gestione della Fondazione con un contributo di importo non inferiore a 10,00 (dieci virgola zero zero) euro o da diversa somma se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.

Articolo 12. Ammissione e cessazione dei Membri della Fondazione

I Fondatori e i Partecipanti presentano domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri.

A seguito dell'ammissione, il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa o gettino discredito o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

L'esclusione dei Fondatori può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti da detto status, tra i quali, in via non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Tutti i Membri condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica o la pubblica amministrazione dovranno essere estromessi dalla Fondazione d'ufficio.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione (dovuta a qualsiasi motivo o titolo);
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione di un Fondatore Promotore o di un Fondatore deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri aventi diritto di voto.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del Membro o dei Membri da escludere.

I Fondatori Promotori, i Fondatori e i Partecipanti possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte.

Decade automaticamente dalla sua qualifica il Partecipante che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Assemblea
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio scientifico
- l'Organo di controllo e il l'Organo di revisione



Sono uffici della fondazione ove nominati il Direttore e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 14. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette). Ad eccezione del primo Consiglio nominato in sede di costituzione, fino a quando il numero dei Fondatori non supera il numero di 40 (quaranta) essi sono nominati nel numero di 5 (cinque) come segue:

a – tre consiglieri sono nominati dai Fondatori Promotori nei termini e secondo le modalità previste dal successivo articolo 16;

b - due consiglieri sono nominati dai Fondatori nei termini e secondo le modalità previste dal successivo articolo 16.

A partire dal momento in cui il numero dei Fondatori supera le 40 (quaranta) unità, i consiglieri sono nominati nel numero di 7 (sette), i consiglieri nominati dai Fondatori passano da 2 (due) a 3 (tre) e 1 (uno) consigliere viene nominato dai Partecipanti.

La nomina iniziale del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata al momento della costituzione e quindi dai Fondatori Promotori.

I consiglieri restano in carica sino alla illustrazione all'Assemblea del bilancio consuntivo del quarto anno successivo a quello in cui sono stati nominati. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri cessati nel periodo di carica, possono essere sostituiti, per il restante periodo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 16.

L'incarico è ricoperto a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso spese documentate.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:

- nomina il Presidente tra i suoi componenti;
- predispone e approva il bilancio consuntivo;
- illustra il bilancio consuntivo all'Assemblea;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera i regolamenti;
- nomina il Direttore della Fondazione;
- nomina il Collegio Scientifico;
- delibera l'acquisto di beni mobili ed immobili;
- delibera la stipula di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa;
- delibera l'assunzione di personale dipendente, consulenti e collaboratori;
- predispone la relazione annuale sull'attività della Fondazione da portare all'Assemblea;
- delibera le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione, sentito il parere dell'Assemblea;
- successivamente all'atto costitutivo attribuisce a terzi la qualità di Fondatori e di Partecipanti;
- definisce la somma minima per l'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- delibera l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti nei casi previsti;
- delibera le modifiche dello statuto, sentito il parere dell'Assemblea;
- delibera, sentito il parere dell'Assemblea, l'estinzione o la trasformazione della Fondazione e la devoluzione dei beni residui, sulla base di quanto indicato dal Comitato Scientifico e di Vigilanza o dall'Autorità governativa, qualora se ne verificassero i presupposti o le cause ai sensi dell'art. 27 e 28 del Codice civile.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e può nominare un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo riterrà opportuno ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri; in ogni caso si riunirà almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, spedita ai Consiglieri otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata, entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri, costituire commissioni o comitati per specifiche aree di attività, attribuendo i poteri necessari e revocandoli, a suo insindacabile giudizio.

Il consigliere che, senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto su iniziativa del Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i consiglieri restanti possono provvedere alla sostituzione secondo le modalità previste dal successivo articolo 16.

Articolo 15. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

L'incarico di Presidente è ricoperto a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso spese documentate.

Articolo 16. Modalità di voto per la nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti (a partire dal momento previsto nel precedente art. 14).

Almeno tre Fondatori Promotori presentano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Assemblea convocata per la cessazione del Consiglio, una scheda contenente il nome di tre candidati proposti.

Almeno cinque Fondatori presentano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Assemblea convocata per la cessazione del Consiglio, una scheda contenente il nome di quattro candidati proposti.

Almeno dieci Partecipanti presentano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della Assemblea convocata per la cessazione del Consiglio, una scheda contenente il nome di quattro candidati proposti.

Le schede devono pervenire alla segreteria della Fondazione entro il termine indicato al comma precedente e vengono dalla segreteria inviate entro i 10 (dieci) successivi rispettivamente: - quelle presentate dai Fondatori Promotori ai Fondatori Promotori; - quelle presentate dai Fondatori ai Fondatori; quelle presentate dai Partecipanti ai Partecipanti.

Ciascun Fondatore Promotore vota una sola lista; ciascun Fondatore vota una sola lista e appone a fianco dei candidati nella lista una o più preferenze; ciascun Partecipante vota una sola lista e appone a fianco dei candidati nella lista una o più preferenze. Le schede devono essere consegnate alla segreteria della Fondazione o inviate a mezzo posta alla stessa entro l'ultimo giorno del mese corrente. Le schede pervenute dopo tale data sono considerate irricevibili.

Risultano eletti: - nella lista presentata dai Fondatori Promotori che ha ottenuto il maggior numero di voti, i tre nominativi proposti; - nella lista presentata dai Fondatori che ha ottenuto il maggior numero di voti, i due (tre nel caso di Consiglio costituito da sette consiglieri) nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; - nella lista presentata dai Partecipanti che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nominativo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

A parità di preferenze verrà eletto il candidato più giovane d'età.

Nel caso nessuna lista venisse presentata dai Fondatori Promotori e/o dai Fondatori e/o dai Partecipanti, la nomina dei nuovi consiglieri non designati come indicato ai precedenti commi viene fatta dall'Assemblea, sempre applicando ove possibile i criteri e le procedure di cui al precedente art. 14.

Articolo 17. L'Assemblea

L'Assemblea della Fondazione è composta dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti e può formulare proposte su attività, programmi e obiettivi da attuare. Essa in particolare provvede a:

- a. nomina il Consiglio di Amministrazione con le modalità previste al precedente art. 16;
- b. esprimere un parere sulle linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di amministrazione;
- c. esprimere il proprio parere sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

d. esprimere il proprio parere sulla proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui, sulla base di quanto indicato dalla Autorità di Vigilanza o governativa, qualora se ne verificassero i presupposti o le cause ai sensi dell'art. 27 e 28 del Codice civile.

Ciascun Membro della Fondazione, Fondatore Promotore, Fondatore e Partecipante, ha diritto ad un voto. Ciascun iscritto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro iscritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori e Partecipanti; deve essere convocata:

- in caso di cessazione anche di un solo Consigliere;
- per la nomina di uno o più Consiglieri o dell'intero Consiglio scaduto;
- e almeno una volta l'anno per l'illustrazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione, a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, email o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Membri con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Membri intervenuti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i Membri con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

Articolo 18. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea.

Qualsiasi Membro della Fondazione può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse e sia in regola con tutti gli articoli dello statuto.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Membri e degli altri organi sociali, nonché deliberare sui reclami avverso il rifiuto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ammissione di un Fondatore o di un Partecipante,

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Articolo 19. Il Collegio Scientifico

Il Collegio Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di componenti, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione in quanto persone particolarmente competenti e qualificate in tema di disabilità e nelle aree di attività che caratterizzano l'operatività della Fondazione.

In particolare, il Collegio Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale e annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne chieda espressamente il parere.

I componenti del Collegio Scientifico restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'incarico è ricoperto a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso spese documentate.

Articolo 20. Organo di Controllo e Revisore unico

L'Organo di controllo è rappresentato da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte al Registro dei Revisori legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge l'Organo di amministrazione nomina anche un Revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina prevista dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21. Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 22. Controversie

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente atto, nonché in merito ai rapporti tra i partecipanti, tra i partecipanti e la Fondazione, gli organi della medesima nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione-conciliazione, affidato ai mediatori-conciliatori della Camera di Commercio di Ferrara, ovvero ad un mediatore-conciliatore professionale nominato da altro organo che le parti concordino, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione-conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

L'obbligo del preventivo tentativo di composizione tramite mediazione-conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Le parti convengono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale individuato in base al luogo in cui ha sede la Fondazione.

Articolo 23. Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge e l'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

F.to TULLIO MONINI

F.to FRANCESCO MONINI

F.to GIOVANNI MONINI

F.to MONICA SARACENI TESTE

F.to MARA DROGHETTI TESTE

F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)

della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

ARTICOLO 3

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i comparenti mi esibiscono e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane.

ARTICOLO 4

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i signori MONINI TULLIO, MONINI FRANCESCO e MONINI GIOVANNI assegnano alla stessa la somma di Euro 15.000,00 (quindici mila virgola zero zero), destinandola a fondo di dotazione.

Detta somma viene conferita a mezzo dell'assegno circolare non trasferibile, di pari importo, emesso da BPER Banca S.p.A. in data 3 novembre 2021, n. 5206590174-06.

Per essa comunque sarà cura dell'infra nominato Presidente effettuare versamento su conto corrente bancario appositamente acceso a nome della Fondazione.

ARTICOLO 5

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto come sopra allegato, i comparenti nominano un Consiglio d'Amministrazione composto da 3 (tre) membri, eleggendo quali componenti i signori MONINI TULLIO, Presidente e legale rappresentante, MONINI FRANCESCO e MONINI GIOVANNI Consiglieri, con durata sino all'illustrazione all'Assemblea del bilancio consuntivo del quarto anno successivo a quello in cui sono stati nominati.

I nominati Amministratori, sopra costituiti, accettano la carica loro conferita.

ARTICOLO 6

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, con l'obbligo di redigere il bilancio annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 7

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti in solido tra loro e dalla stessa Fondazione, chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed esenzione dall'imposta di bollo - art. 82, e - per quanto tuttora in vigore - la disciplina di cui al D.Lgs. n. 460/97.

Il nominato Presidente viene espressamente incaricato di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica; per gli adempimenti conseguenti per ottenere la qualifica di Ente di Terzo Settore della costituita fondazione, con l'iscrizione nell'appo-

sito Registro di cui al D. Lgs. 117/2017.

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane, presenti ed ascoltanti le testi, ai comparenti i quali in seguito di mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente alle testi ed a me Notaio alle ore 10.59 (dieci e minuti cinquantanove).

Atto scritto da persona di mia fiducia con apparecchiature elettromeccaniche ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su due fogli di cui scritte pagine intere sei e fin qui della presente.

F.to TULLIO MONINI

F.to FRANCESCO MONINI

F.to GIOVANNI MONINI

F.to MONICA SARACENI TESTE

F.to MARA DROGHETTI TESTE

F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)

La presente copia, che consta di dodici pagine, conforme all'originale conservato nei miei rogiti con gli annessi allegati, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ferrara, venti dicembre duemilaventuno.



Certifico io sottoscritto **Avv. CARLO CURATOLA**, Notaio in Ferrara con studio in Largo Castello n. 28 ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Consta in detto formato di pagine diciassette oltre la presente.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ferrara, ventuno dicembre duemilaventuno, nel mio studio.

Firmato digitalmente: Carlo Curatola Notaio